



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 91 del 21/04/2017
Registro servizio 5 del 21/04/2017

del Responsabile : CRUOGLIO Ernesto

**DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE. SALDO ANNI
2015/2016.-**

Il Responsabile del Servizio

Richiamati:

gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi
l'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 (modificato dall'art. 10 del DL 90/2014) per il quale "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

l'art. 10 co. 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014):
"negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

Premesso che:

con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il legislatore ha modificato la disciplina dei diritti di rogito del Segretario Comunale, fino ad allora normata dalla legge n. 312/1980 e dall'art. 30 della legge n. 734/1973;

la nuova normativa ha previsto l'attribuzione dei diritti di segreteria (rogito) non a tutti i Segretari Comunali indistintamente (come la normativa precedente) ma solo ad una parte di questi, con il chiaro obiettivo di tutelare i Segretari Comunali operanti nei Comuni medio piccoli, i quali non hanno la "loro" retribuzione di posizione (che è una competente di rilievo dello stipendio assieme al "tabellare") agganciata a quella dei dirigenti in servizio (cosiddetto "galleggiamento");

la nuova normativa pertanto, come si evince chiaramente nel riscontro dei lavori parlamentari ed in particolare nell'emendamento discusso nella seduta della Commissione Affari Costituzionali del 25 luglio 2014 (pagina 23), si è posta l'obiettivo di "tutelare i Segretari Comunali operanti nei Comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito (seppure in misura minore rispetto a prima), escludendo invece i diritti di rogito per i Segretari Comunali operanti nei Comuni più grandi, dove sono presenti i dirigenti";

Rilevato che, in base ad un'interpretazione logica dell'intenzione del legislatore i diritti di rogito vanno riconosciuti ai:

1) Segretari che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza, prescindendo dalla fascia di appartenenza degli stessi Segretari (non usufruendo questi del cosiddetto "galleggiamento") è inferiore a quella dei colleghi che operano nei Comuni ove sono presenti i dirigenti;

2) Segretari di fascia C (titolari in Comuni fino a 3.000 abitanti);

Considerato che ad avvalorare la giusta lettura della norma in argomento si riporta di seguito la motivazione della recentissima sentenza del Tribunale di Milano n. 1539/2016, pubblicata il 18/05/2016, emessa dal Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro Dott.ssa Moglia, con la quale viene chiarito ulteriormente quale sia l'interpretazione letterale della norma:

"...omissis.....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo.

In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica.

Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale” estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale.

In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente. Invero, quantomeno allo stato e permanendo la situazione di organico di cui si è detto più sopra, la dott.ssa Concilio proprio perché opera in Comuni privi di dirigenti rientra in una delle categorie contemplate dalla norma di cui al citato art. 10, comma 2 bis.

Diverso sarebbe e potrebbe essere in futuro, allorché venisse ad operare presso enti con dipendenti con qualifica dirigenziale. In questo caso, infatti, non rientrando nella categoria che prescinde da tale requisito, ma in quella da esso condizionata, il suo diritto verrebbe meno.....omissis”

Stante quanto sopra esposto ed argomentato, pertanto, si assume che: “la norma prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi. La prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario preposto. La seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione”;

Dato atto che negli Enti ove la dirigenza non è presente l'importo della retribuzione di posizione del Segretario Comunale (in assenza del “galleggiamento”) è inferiore a quella dei colleghi che operano nei Comuni ove sono presenti i dirigenti (l'attuale indennità di posizione prevista dal contratto per la fascia B);

Considerato, altresì, che:

secondo la novella normativa i diritti di rogito sono suddivisi tra comune e segretario, quale ufficiale rogante;

il valore dei diritti di rogito percepibili dal segretario è pari ad “un quinto dello stipendio in godimento”;

il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento”;

il co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile;

i diritti di rogito sono riconosciuti per intero al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”, raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono per intero nella disponibilità del bilancio comunale;

Tenuto conto che nel Comune di Buccino non vi sono dipendenti di qualifica dirigenziale e il “quinto dello stipendio in godimento” del Segretario comunale ammonta ad €~~19,31,54~~ annui e che, nel corso rispettivamente degli anni 2015 e 2016 tale vincolo non è stato superato”;

Preso visione della comunicazione in data 27.7.2015 dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, con la quale, nel ribadire che i diritti di segreteria spettano ai Segretari di fascia A o B quando operano in Enti privi di figure dirigenziali, invita gli enti a “mantenere a bilancio gli stanziamenti sospendendo la mera erogazione, al fine di evitare di ritrovarsi, in seguito al riconoscimento del diritto retributivo da parte del Giudice del Lavoro, con debiti fuori bilancio da riconoscere”

Preso atto che nel frattempo è intervenuta la su esposta sentenza del Tribunale di Milano;
Vista la nota prot. n. 4179, del 14.06.2016 e n. 106 del 09.01.2017, con il quale il Segretario Comunale dott. Salvatore Tiano ha richiesta la liquidazione dei diritti di rogito spettanti per gli anni dal 01.01.2015 al 31.12.2016;

Accertato che nel periodo dal 01/01/2015 al 31.12.2016, sono stati riscossi e regolarmente versati nella Tesoreria Comunale diritti di Rogito per complessive Euro 10.874.71, per il 2015, €. 8.436,83, per l'anno 2016 e che la somma è dovuta integralmente al Segretario comunale Dott. Salvatore Tiano che ha rogato i contratti nei quali l'ente è parte ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lvo 267/20100 così come sostituito dall'art. 10, comma 2-quater del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11/08/2014, n. 114;

Considerato che al segretario comunale vengono liquidate le somme riscosse per diritti di rogito effettivamente rogati nei periodi di competenza;

Ritenuto di poter e dover provvedere;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il D. L.vo n. 165/2001

D E T E R M I N A

1. Di liquidare al Dr. Tiano Salvatore, Segretario Comunale, i diritti di segreteria relativi agli anni 2015 e 2016 così distinti:
 - a) Euro 10.874,71 quali diritti di rogito per contratti rogati nell'anno 2015, al lordo delle ritenute come per legge;
 - b) Euro 8.436,83 quali diritti di rogito per contratti rogati nell'anno 2016, al lordo delle ritenute come per legge.

2. Imputare la spesa di € 10.874,71 lorde sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, gestione RR.PP, di cui al codice di bilancio 101020100040 ed € 8.436,83 lorde sui fondi del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, al codice 101020100076.-

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 21/04/2017



il responsabile
CRUOGLIO Ernesto

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente
e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 21/04/2017



Il responsabile finanziario
CRUOGLIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 24 APR. 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 09/05/2017.



Il responsabile

Ernesto